

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-555	del 02/09/2015
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Rivergaro (PC) per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico per gli anni 2015-2017.	
Proposta	n. PDTD-2015-555 del 26/08/2015	
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Dott. Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Nassisi Antonio	
Responsabile del procedimento	Nassisi Antonio	

Questo giorno 02 (due) settembre 2015 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Rivergaro (PC) per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico per gli anni 2015-2017.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44/95 che individua l'Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romgna, quale Ente strumentale e di supporto degli Enti Locali, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali sul territorio;
- l'art. 3, comma 2, della L.R. 44/95, che stabilisce che “Arpa assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma”;
- l'art. 3, comma 5, della L.R. 44/95, che stabilisce che “Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità Sanitarie Locali possono stipulare ulteriori accordi con l'Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali”;
- l'art. 21 (*Dotazione finanziaria dell'Arpa*) della medesima L.R., che prevede infine, tra le entrate dell'Agenzia “contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'Arpa dagli Enti stessi”;

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod., ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che il Comune di Rivergaro (PC) ha chiesto ad ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza l'esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale sul proprio territorio, con particolare riferimento al controllo dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico per gli anni 2015-2017;
- che tale attività rientra nei compiti istituzionali di ARPA, dotata delle necessarie figure professionali, delle competenze tecniche e di idonea strumentazione scientifica;

- che, ai fini della realizzazione dell'attività di monitoraggio, è stato concordato, tra le parti, il contenuto di uno schema di convenzione diretto a regolare il rapporto tra il Comune di Rivergaro e la Sezione Provinciale ARPA di Piacenza;
- che, conseguentemente, il Comune di Rivergaro ha approvato lo schema di convenzione di cui sopra tramite Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 05.06.2015;

RILEVATO:

- che per quanto riguarda la dettagliata articolazione e descrizione delle attività da effettuarsi da parte della Sezione Provinciale ARPA di Piacenza si fa esplicito riferimento alla bozza di convenzione allegato A) al presente provvedimento;
- che il Comune di Rivergaro verserà ad ARPA un contributo di € 2.500,00/anno fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza di presupposti di imponibilità, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73;
- che tale importo non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2 DPR 600/73 in quanto trattasi di contributo concesso a fronte dell'attività istituzionale di Arpa, non rientrante nell'attività di impresa;
- che il contributo di cui sopra verrà liquidato dal Comune di Rivergaro secondo le modalità di cui all'art. 5 della Convenzione;

RITENUTO:

- che le attività previste sono conformi alle finalità istituzionali di ARPA;
- che risulti, pertanto, opportuno stipulare la convenzione con il Comune di Rivergaro (PC) per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico per gli anni 2015-2017;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali della Sezione Provinciale ARPA di Piacenza, Dott. Antonio Nassisi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Dott. Antonio Nassisi;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti, ai sensi del Regolamento ARPA per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di Convenzione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Rivergaro (PC), per lo svolgimento da parte della Sezione Provinciale ARPA di Piacenza delle attività di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico nel corso degli anni 2015-2017;
2. di dare atto che il Comune di Rivergaro verserà ad ARPA un contributo di € 2.500,00/anno, fuori campo applicazione IVA per carenza di presupposti di imponibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73;
3. di dare altresì atto che l'entrata di € 2.500,00/anno, è a carico degli esercizi 2015-2017 ed è compresa nei ricavi aventi natura di "Contributi per attività ricorrenti", nel conto economico preventivo annuale e pluriennale della Sezione di Piacenza, con riferimento ai Centri di Responsabilità PCCTR-PCTRA – Centro Tematico Radiazioni non Ionizzanti e PCSSA – Servizio Sistemi Ambientali.

Allegato A) Convenzione Comune di Rivergaro 2015-2017

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Gisueppe Biasini)

CONVENZIONE TRA ARPA EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI RIVERGARO STIPULATA A NORMA DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 44/95.

L'anno 2015, il giorno del mese di

TRA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, Sezione Provinciale di Piacenza (C.F. e P.IVA n. 0420860370), di seguito denominata ARPA, con sede in Piacenza, Via XXI Aprile 48, rappresentata dal Dott. Giuseppe Biasini, Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza

E

Il Comune di Rivergaro (PC) (C.F. e P.IVA 00274960338), con sede in Rivergaro, Via San Rocco n. 24, rappresentato dal Geom. Denis Paganì Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente.

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale istituita n. 44 del 19/05/1995 individua l' Arpa, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna quale Ente strumentale e di supporto degli Enti Locali, preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali sul territorio. L'art. 3, stabilisce al comma 2 che "Arpa assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma" e, al comma 5, che "Le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l'Arpa per prestazioni aggiuntive e altre attività fra quelle individuate all'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali". L'art. 21 (Dotazione finanziaria dell'Arpa) prevede infine, tra le entrate dell'Agenzia "contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'Arpa dagli Enti stessi".
- Con D.G.R. n. 248 del 03/03/2014 la Regione Emilia Romagna ha approvato apposito schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Emilia Romagna, Amministrazioni Provinciali, Comuni e Arpa ai fini della gestione unitaria della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA) per il biennio 2014-2015.
- Per la gestione della rete regionale della qualità dell'aria in provincia di Piacenza è stata sottoscritta, dalla Regione Emilia Romagna, dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza e da Arpa Sezione Provinciale di Piacenza, la Convenzione n. 350 del 11/7/2014 valida per il biennio 2014-2015.
- Tale Convenzione n. 350/2014 disciplina anche la gestione e la manutenzione dei mezzi mobili nell'apposito allegato 4 ("Campagne di misura con mezzi mobili"), prevedendo che Arpa assicuri il posizionamento e la gestione del laboratorio mobile, la manutenzione della strumentazione e la predisposizione di una relazione con i dati rilevati, nonché le elaborazioni e le valutazioni degli stessi, mentre restano in carico all'Amministrazione richiedente la campagna di monitoraggio "la predisposizione del sito di misura con le relative forniture elettriche" ed eventuali valutazioni ed elaborazioni specifiche dei dati e/o determinazioni di ulteriori parametri.

DATO ATTO CHE:

Il Comune di Rivergaro, ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Piacenza l'esecuzione di campagne di monitoraggio ambientale sul proprio territorio con particolare riferimento al controllo dell'inquinamento elettromagnetico e alla qualità dell'aria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Arpa, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali previste dalla L.R. n. 44/95 e in attuazione di quanto stabilito nella Convezione n. 350/2014, assicura per ogni anno di validità del presente atto le attività nel seguito specificate per quanto concerne il monitoraggio della qualità dell'aria:

- posizionamento e gestione del Laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria in una postazione preventivamente concordata con l'Amministrazione, per un periodo di tre settimane;
- manutenzione della strumentazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva; taratura della strumentazione ad inizio campagna misura);
- validazione ed elaborazione dei dati relativi agli inquinanti monitorati (monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO₂), biossido di zolfo (SO₂), polveri fini (PM₁₀/PM_{2,5}), ozono (O₃), nonché ai principali parametri meteorologici, con relativi commenti e valutazioni;
- predisposizione di una relazione tecnica, trasmissione della stessa all'Amministrazione e successiva pubblicazione sul sito web dell'Agenzia.

Il/i punto/i di misura saranno individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale. Il Comune, contattato per tempo dai tecnici Arpa, si farà carico della fornitura dell'energia elettrica per il laboratorio mobile (11 kW trifase), nonché dei collegamenti elettrici, degli impianti di messa a terra da realizzare nel rispetto della normativa di sicurezza vigente; gli oneri degli allacciamenti e dei consumi elettrici sono a carico del Comune di Rivergaro. Il Comune si farà altresì carico della predisposizione in sicurezza dei siti di misura (comprensiva di transennamenti e di rilascio di eventuali permessi che si rendessero necessari).

Art. 2

Campagne di monitoraggio della qualità dell'aria

Nell'ambito della predisposizione della relazione tecnica delle diverse campagne di monitoraggio Arpa effettuerà le seguenti ulteriori attività/elaborazioni:

- confronto dei principali dati rilevati durante la campagna di monitoraggio con quelli contestualmente rilevati dalle stazioni fisse della Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e relative valutazioni;
- confronto dei principali dati rilevati durante le campagne di monitoraggio con quelli rilevati in precedenti campagne eseguite nel medesimo sito e relative valutazioni.

Verrà altresì valutata con l'Amministrazione l'opportunità di procedere alla rilevazione di COV (benzene, toluene,...), tramite l'utilizzo di campionatori passivi che, nel caso, Arpa provvederà a posizionare contestualmente alle campagne di monitoraggio nelle postazioni già individuate per le stesse, inserendo i risultati nella relazione succitata.

Campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici

Arpa provvederà a:

- eseguire due campagne di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici relativi agli impianti di telefonia mobile esistenti sul territorio comunale, utilizzando centraline ricollocabili. La strumentazione automatica per i rilievi di inquinamento elettromagnetico verrà posizionata in punti scelti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per un periodo di almeno 15 giorni per ciascun punto indicato.
- La gestione tecnica di Arpa comprende la collocazione degli strumenti in loco, la validazione dei dati, la trasmissione dei dati agli Enti, il mantenimento dei data base gestiti e le elaborazioni previste dalla normativa vigente.
- Al termine delle attività Arpa invierà al Comune i risultati dei monitoraggi e metterà a disposizione dei soggetti istituzionali interessati i risultati conseguiti. I dati validati ed elaborati verranno pubblicati sul sito di Arpa Piacenza.
- Sarà valutata inoltre di anno in anno l'opportunità di effettuare una campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici relativi a sorgenti ELF (bassa frequenza) in una postazione concordata con l'Amministrazione Comunale per un periodo di almeno 15 giorni. Al termine delle attività Arpa invierà al Comune anche i risultati di tale monitoraggio.

Art. 3

Dalla presente Convenzione viene escluso il ripristino/manutenzione derivante da danneggiamenti da parte di terzi o da eventi naturali.

Art. 4

La presente convenzione ha durata triennale, dal 01/01/2015 al 31/12/2017. Potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti entro tre mesi dalla scadenza, mediante provvedimento espresso.

La presente convenzione è rivedibile previo concerto tra le parti e fermo restando la conferma scritta per ogni modifica.

Art. 5

In attuazione di quanto previsto all' art. 2, il Comune di Rivergaro riconoscerà ad Arpa un contributo forfettario pari a € 2500,00/anno per ogni anno di validità della presente convenzione.

Il contributo è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per carenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli Artt.1, 3 e 4 del D.P.R. 633/73.

Sul contributo di cui sopra non deve essere effettuata la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2 del DPR 600/73 in quanto trattasi di contributo concesso a fronte dell'attività istituzionale di Arpa, non rientrante nell'attività di impresa.

Arpa provvederà ad emettere nei confronti del Comune apposita nota di debito entro il 31 dicembre di ogni anno; il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario su Tesoreria Arpa presso Unicredit Banca S.p.A. di Bologna (IBAN IT 25 N 02008 02435 00000317546).

Art. 6

Le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale controversia, si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

Art. 7

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Piacenza, li

Per il Comune di Rivergaro

(Geom. Denis Pagani)

.....

Per l'Arpa – Sezione Provinciale di Piacenza
Il Direttore

(Dott. Giuseppe Biasini)

.....

N. Proposta: PDTD-2015-555 del 26/08/2015

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione schema di convenzione con il Comune di Rivergaro (PC) per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico per gli anni 2015-2017.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo della Sezione di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 02/09/2015

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Manuela Benedetti
